COMUNE DI CINISI

(Città Metropolitana di Palermo)

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

71 del 15/12/2020

Oggetto: Modifica al Regolamento comunale riguardante "Interventi assistenziali in favore dei portatori di Handicap"

L'anno **duemilaventi** il giorno **quindici** del mese di **Dicembre** alle Ore 20,00 nei locali comunali, a seguito invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 09/12/2020 prot. n. 26924, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, in prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Giaimo Michele nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti, al momento della votazione della proposta, i seguenti sigg.

COGNOME E NOME	Presente	Assente	COGNOME E NOME	Presente	Assente
GIAIMO Michele	X		SCRIVANO Girolamo	х	
BIUNDO Leonardo	x		CUCINELLA Salvatore	X	
CANDIDO Antonina	X		MAZZOLA Rosalinda		X
LA FATA M. Francesca	X		MANZELLA Giuseppe	X	
CUSUMANO Girolama	X		DI MAGGIO Salvina	Х	
ANSELMO Antonino	X		ABBATE Vera	X	
MALTESE Marina	X		RANDAZZO Gaetano	X	
BIUNDO Salvatore	X		ANANIA Salvatore	X	

Fra gli assenti risultano i signori: R. Mazzola

Con la partecipazione del Segretario Generale, Dott. Giovanni Impastato.

Assume la Presidenza il Presidente M. Giaimo

Consiglieri presenti n. 15

Assente il consigliere: R. Mazzola

Consiglieri scrutatori S. Biundo, G. Scrivano e S. Di Maggio

Sono presenti, altresì, alla seduta l'Assistente Sociale, dott. A. Coccia, la Dott.ssa C. Palazzolo,

Responsabile del I Settore e l'Ing. Zerillo, Responsabile del II Settore

IL PRESIDENTE

Procede alla trattazione dell'argomento avente ad oggetto "Modifica al Regolamento comunale riguardante "Interventi assistenziali in favore dei portatori di Handicap" e sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione del Responsabile del V Settore "Bilancio, Finanze Programmazione - Servizi Sociali "che si acclude al presente atto.

Si apre la discussione generale nella quale intervengono i seguenti Consiglieri e funzionari Comunali: Dott. A. Coccia, Cons. Randazzo, cons. M. Maltese, Cons. L. Biundo, capogruppo Di Maggio, Cons. Anania, Cons. S. Biundo, i cui interventi saranno riportati in calce al presente atto.

Dopo la dichiarazione di voto dei Capigruppo, il **Presidente** pone a votazione la proposta di delibera in trattazione, con l'assistenza continua degli scrutatori, che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato:

Presenti e Votanti n.15 Consiglieri

<u>Favorevoli n.15</u> Nessun Contrario

Nessun astenuto

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta avente per oggetto ""Modifica al Regolamento comunale riguardante
- "Interventi assistenziali in favore dei portatori di Handicap";
- Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi su detta proposta ai sensi dell'art.12 della L.r.n.30/2000;
- Visto il verbale della Commissione consiliare in materia di Regolamenti;
- Visto l'O.R.EE.LL.;
- Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta così come formulata dal Responsabile del V Settore recante "Modifica al Regolamento comunale riguardante "Interventi assistenziali in favore dei portatori di Handicap" e che si acclude al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Il Consigliere L. Biundo chiede l'immediata esecutività dell'atto.

A questo punto il **Presidente** pone a votazione la proposta di immediata esecutività che registra il seguente esito dallo stesso accertato e proclamato con l'assistenza continua degli scrutatori:

Presenti e Votanti n.15 Consiglieri

<u>Favorevoli n.15</u> Nessun Contrario Nessun astenuto

Il Consiglio Comunale, dichiara la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.12, c.2, della L.R.n.44/91.

Resoconto degli interventi:

PRESIDENTE: Quindi andiamo a commentare il punto numero 9.

Ripeto, modifica di regolamento riguardante interventi assistenziali in portatori di handicap. È arrivata proposta, da parte dell'ufficio, di eventualmente allargare quelli che sono i portatori di handicap una modifica del regolamento, prima inerente alla 104 comma 3, di allargare forbice a tutti quelli portatori di 104. Credo che sia questa la modifica del regolamento. qualcuno vuole intervenire a proposito, ne ha

facoltà. Prego, Assessore Biundo.

ABBATE: Presidente, non possiamo prima sentire il Dottore

Coccia?

PRESIDENTE: Il Dottore Coccia? Sì assolutamente, Dottore

Coccia se vuole avvicinarsi al microfono

esponiamo, anche qua. Prego.

DOTT. COCCIA: Posso? Si sente, sì? Allora buonasera a tutti.

Sarò brevissimo, anche perché di questo argomento si è già parlato in varie sedi. La proposta di modifica è per sostanzialmente garantire un diritto che in questo momento non è sostanzialmente garantito. Partiamo dalla... il regolamento per i portatori di handicap comprende tutte le prestazioni che noi facciamo o possiamo fare. Quello su cui ci siamo concentrati è il trasporto. Intendiamo per trasporto il rimborso delle spese di benzina che le famiglie sostengono per portare i portatori di handicap ai centri di riabilitazione. Ora, fino ad ora è stato legato solo alle persone che hanno il riconoscimento dell'articolo 3 comma 3, i cosiddetti gravi. La legge in realtà permette sia questa versione, questa possibilità, sia la possibilità estenderlo a tutti quelli che hanno riconoscimento della 104, tra l'altro non è una questione diciamo formale, nel senso che ci sono effettivamente delle persone che vanno ai centri di riabilitazione, che ne hanno necessità e che hanno la gravità. Per cui ci non siamo concentrati su questo e abbiamo avuto anche delle richieste da parte delle famiglie e abbiamo in qualche modo, su direttiva dell'Amministrazione, di procedere in guesta maniera. Nel momento in cui siamo andati fare la modifica a regolamento, abbiamo esteso questa possibilità di dare i servizi, non solo quello del trasporto, ma anche altri servizi che si dovessero attivare, dall'assistenza domiciliare ad altri servizi per i portatori di handicap, anche non gravi. Poi ci sono altri dettagli, ma sono dettagli minimi, più altro formali nel regolamento, sostanziale è questa. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, Dottore Coccia. Se ci sono interventi? Prego Consigliere Randazzo.

RANDAZZO:

Grazie Presidente. Okay, grazie. La ringrazio Dottore Coccia per la sua esplicitazione del regolamento. Io avrei delle domande in merito, le porgo a lei in quanto tecnico appunto, anche se l'adozione del regolamento è prettamente natura politica, ma penso che lei avrà dato delle indicazioni. Nel regolamento è stata cassata l'assistenza igienico personale per i disabili ed è stato cassata pure la dicitura di handicap cioè più sì, ovvero non si fa grave, distinzione tra il livello di gravità, è vero o no? È così. Poi ci sono altre cose che, come dice di natura tecnica, per sono non viene esplicitato che all'articolo 11 limite del reddito deve essere di ISEE, viene detto di reddito, ma i livelli di reddito vengono misurati diversamente dal secondo. Poi io avrei anche un emendamento da proporre, ovvero

all'articolo 14, sui criteri dell'eventuale graduatoria. È possibile che in graduatoria, data la pluralità di soggetti diciamo interessati, si vengono a creare situazioni di cosiddetta parità, nel senso che è possibile che tra i requisiti ci possono essere, appunto è una graduatoria, guindi un limite specificato dalla capienza della somma bilancio, di parità. Io inserirei all'articolo nei criteri per l'eventuale graduatoria, anche i numeri di anni e residenza e domicilio nel Comune di Cinisi, poi magari ne parleremo con Consiglieri, a lei magari questo interessare in maniera secondaria. E poi all'articolo 18, oltre a residenza, metterei anche il domicilio perché in realtà, anche dal punto di vista giuridico, il domicilio è la sede in cui il soggetto presta la propria attività. Posso avere la residenza in Comune, essere o non essere domiciliato a Cinisi perché a Cinisi lavoro o per tante altre ragioni. Per quanto riguarda la sua presenza qui, appunto, capire perché è stato eliminato la dicitura di ive e poi, come per il trasporto. handicap grave e come diceva lei giustamente, Però per trasporto l'ultimo articolo del regolamento dice che nel caso del trasporto, la corresponsione del contributo è subordinato allo stanziamento delle relativo al bilancio. somme Quindi d'incapienza, nel senso che le somme dovessero essere diciamo non bastevoli per tutti, l'importo complessivo erogato verrà ridotto in proporzionale allo stanziamento. Secondo questo aspetto cozza con la cassazione del termine grave, perché i disabili è vero che diciamo la categoria è complessa, però ci sono forme di disabilità in cui tu puoi, con 104 in puoi e prestare l'attività cui lavorare disabili gravi appunto che non possono farlo. Quindi se poi l'importo diciamo viene ridotto per tutti a mio avviso non si può equiparare il disabile grave al disabile che può in ogni caso prestare un'attività 0 perlomeno non completamente menomato da rimanere a casa svolgere qualunque attività. Queste sono le mie perplessità sul regolamento.

PRESIDENTE: RANDAZZO: Finito? Sì, grazie.

PRESIDENTE: Grazie Cons

Grazie Consigliere Randazzo. Prego, Dottore Coccia.

DOTT. COCCIA:

Allora intanto per quanto riguarda i portatori di handicap in generale, c'è una dell'Assessorato Regionale che esplicitamente che non si possono applicare limiti di reddito e il reddito non può essere criterio di graduatoria per quanto riquarda i portatori di handicap, quindi questa è una prima cosa che noi dobbiamo considerare e questo è uno dei punti che mi aveva fatto. Per quanto riguarda la gravità e la non gravità, in realtà io la vedo esattamente al contrario nel senso specialmente per quanto riquarda il trasporto, quello che è il problema è che non tanto la gravità o non gravità delle persone, quanto il fatto che entrambi frequentano i centri riabilitazione e entrambi hanno la spesa e entrambi ne hanno bisogno, perché per frequentare centri di riabilitazione non è una volontaria, è una terapia che viene prescritta dal medico e se la prescrive al grave come al non grave, ci siamo chiesti: è giusto che il non grave debba pagare le spese di benzina e invece il grave venga rimborsato? Per questo abbiamo fatto questa cosa. Rispetto a quell'ultimo punto sulla capienza degli stanziamenti, questa è una questione prettamente politica, credo l'Amministrazione facendo questa proposta regolamento tramite gli uffici, abbia pure intenzione di ampliare il fondo per non incorrere nella riduzione impropria dei contributi. Ma questa, ripeto, è una questione politica. C'erano altre cose, Consigliere?

RANDAZZO:

DOTT. COCCIA:

È stato cassato anche l'assistenza igienico personale.

Sì, questa è... Allora, ricordo a questo Consesso che la questione dell'assistenza scuola non era nemmeno normata da un regolamento dal nostro Comune fino all'anno scorso. Vigeva semplicemente in virtù della legge che dice che i Comuni hanno l'obbligo di fare l'assistenza comunicazione. Noi abbiamo fatto supplenza negli ultimi anni rispetto all'altra prestazione che si fa a scuola, cioè l'assistenza igienico personale che già da anni è di competenza delle scuole, solo che la scuola in qualche modo certificava che non aveva gli operatori per farla e noi facevamo mera supplenza, da quest'anno non è più possibile, perché c'è stata una sentenza del Stato a Consiglio di maggio che definitivamente che la prestazione dell'igienico

personale è di competenza scolastica e fa trasparire, non lo dice espressamente, ma fa trasparire che un eventuale intervento da parte del Comune incorrerebbe in danno erariale in maniera... Ma al di là di questo, dico, è proprio un obbligo del Comune fare l'assistenza alla comunicazione, com'è un obbligo della scuola fare l'assistenza igienico personale, a questo punto l'abbiamo tolto pure dal regolamento.

RANDAZZO:

Grazie Dottore Coccia. Io ovviamente mi documentato sull'argomento, no? E leggo appunto che, come dice lei, è competenza del dirigente scolastico prevedere per l'anno successivo, base alle dichiarazioni dei genitori iscrivono gli alunni alla classe, agli alunni disabili che li iscrivono alla classe, però leggo pure che, e qui c'è stata una lotta sindacale, mi sono documentato, dei sindacati della scuola, che qualora il dirigente scolastico non abbia il personale, qua si apre un'altra maglia collaboratori scolastici, conosciamo anche Cinisi qua qualche caso, non abbiano o non siano sufficienti per numero di validità, è compito del Comune in ogni caso supplire alla carenza.

DOTT. COCCIA:

Sì, sì e questa, dopo la sentenza del Consiglio di Stato, la Regione ha fatto una circolare in materia ed è esattamente come dice Consigliere, con l'avvertenza, rispetto nostra situazione particolare che la scuola e il provveditorato si erano già attivati per avere le figure da formare, hanno iniziato il percorso di formazione, a quel punto la scuola non può più dichiarare, la nostra scuola non può più dichiarare che non ha le figure perché le ha, ce le ha assegnate e ce le ha in formazione e il provveditorato ha dato pure la possibilità di utilizzare le persone in corso di formazione che tra l'altro, se non sbaglio, finiva a novembre, quindi ormai sono del tutto formate, quindi non è la fattispecie nostra, nel senso che la scuola, le figure. Poi nostra scuola ha discutere su queste figure sulla e efficacia, ma è una cosa che riguarda il Comune fino ad un certo punto perché riguarda la scuola, cioè in poche parole sono gli ex bidelli, non so come si chiamano ora scusate, sì personale ATA hanno una formazione specifica, però realtà non hanno mai fatto questo lavoro e quindi chiaramente sono, non dico in difficoltà, sicuramente non è una cosa usuale per loro. Però

RANDAZZO:

è competenza della scuola e tra l'altro ripeto quello che dicevo prima, la nostra scuola ha le figure, quindi non potrebbe mai dichiarare di non

avere la possibilità di svolgere il servizio.

Sì infatti mi conforta il fatto che lei rassicuri sul fatto che la nostra scuola ha il personale per farlo, è cronaca delle settimane passate, però il caso di un nostro piccolo concittadino di cui per privacy non facciamo il nome, ma credo che la storia la conosciamo tutti. che solo pochi giorni fa è riuscito finalmente a perché, frequentare la scuola appunto, potendo deambulare, la mamma, ha avuto percorso insomma che credo che lei conosca. quindi mi auguro che non succeda più perché, appunto, lo spirito di tutte le leggi che lei ha detto е che sono in campo è quello dell'inclusività, ovvero di abbattere tutte le barriere affinché i bambini disabili abbiano la possibilità di frequentare, abbiamo parlato di scuola, ma non solo la scuola, ma anche gli uffici pubblici in generale. Quindi la ringrazio delle sue delucidazioni.

DOTT. COCCIA:

Un'ultima cosa rispetto a questa cosa che è vera, nel senso che questo secondo me è una di quelle eccezioni che dovrebbe essere presa considerazione per una successiva normazione, ma fondamentalmente ci sono una serie di cose che forse non sono venute fuori dal discorso pubblico e cioè che questo bambino di cui stiamo parlando non ha una 104 valida in atto, quindi non è un disabile tra virgolette, non è passato dai gruppi misti perché, non so se lo sappiamo, i bambini diventano potenziali beneficiari dei servizi quando passano al gruppo misto che è composto da assistente sociale, neuropsichiatra infantile, etc. etc., quindi questo in realtà non aveva un diritto alla prestazione, tanto che la richiesta che poi la preside ha fatto al Comune e che è arrivata al Comune ieri, se non ricordo male, o l'altro ieri, non era per un assistente igienico personale, ma era semplicemente per una figura di sostegno. Questo ha comportato una serie di problemi perché figura di sostegno significare tutto. Comunque per fortuna la cosa, come sappiamo, penso si è risolta, però ciò non toglie che una cosa del genere debba essere presa in considerazione per essere normata.

PRESIDENTE:

Grazie Dottore Coccia, molto esaustivo. Se non ci sono altri interventi? Prego, Consigliera Abbate.

ABBATE:

Volevo capire questa sua ultima affermazione, lei dice "ciò non toglie che deve essere normata", nel senso che si potrebbe fare un emendamento per aggiungere qualcosa? Perché a questo punto lo potremmo fare anche ora in questa sede.

DOTT. COCCIA:

Mi sono spiegato male, deve essere normata in generale, perché questo non è un caso, come diceva il Consigliere, di portatori di handicap, sono situazioni eccezionali per cui si potrebbe prevedere che il Comune in casi particolari etc., ma che non riguardano un handicap riconosciuto, riguardano un handicap sostanziale, cioè io mi rompo una gamba e non posso venire in ufficio, a me mi fa piacere che non posso venire in ufficio, però se volessi venire, mi spiego? Grazie.

PRESIDENTE:

Okay, grazie Dottore Coccia. Ci sono altri interventi? E allora possiamo procedere? Prego, Consigliera Maltese, prego. Questo di qua dovrebbe essere funzionante.

MALTESE:

Sì, buonasera a tutti. Io volevo appunto fare questo piccolo intervento proprio per precisare appunto il percorso che questa Amministrazione ha compiuto già, diciamo dalla passata legislatura e che diciamo si sta consolidando anche durante questa legislatura. Il regolamento sull'assistenza, su questo servizio diciamo di trasporto era già stato revisionato, modificato qualche anno fa, proprio diciamo manifestare vicinanza la diciamo dell'Amministrazione a queste famiglie che hanno questi disagi organizzativi familiari per via diciamo di questi diciamo bambini speciali e quindi diciamo, si è determinato un aumento, anche in termini di chilometraggio e di costi di benzina. Ora con questo diciamo vantaggi erano stati riservati esclusivamente alla fascia dei proprio per evidenziare, ma l'intento di discriminare, ma proprio evidenziare o comunque stare più vicino a quelle famiglie che hanno un problema in più, ecco. Con questo regolamento che ritengo, con la modifica questo regolamento che ritengo che veramente un atto molto importante da parte di questa Amministrazione, manifesta vicinanza e solidarietà, ma comporta anche un impegno per il perché sono preoccupata, io virgolette, che la ratio legis che sta animando modifica di questo regolamento possa tradursi in un boomerang, nel senso che se rimane ferma diciamo questa cifra, se rimane

questa somma di denaro in questi termini e si amplia la platea diciamo dei soggetti destinatari beneficiari di questo vantaggio, ovviamente si intaccano i diritti di quelle 25 famiglie che ad hanno conseguito e consequono ristori. Ora quindi la cosa è bellissima, ampliare diciamo è veramente un segno d'amore, ma dobbiamo essere sicuri che questo diciamo gesto possa concretizzarsi concretamente. Quindi perché rivolgo all'Amministrazione l'impegno di aumentare la spesa, perché questa operazione comporterà un esborso di somme molto maggiore rispetto a quello ad oggi impegnato. Quindi se c'è questo impegno noi favorevolmente, okay? Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliera Maltese. Quindi se non ci sono altri interventi. Prego, Consigliere Di Maggio. Poi parla il Consigliere. Assessore Biundo Leonardo, prego.

venga approvata e poi l'impegno ce lo prendiamo

ASS. BIUNDO L.: Intanto buonasera a tutti, buonasera ai presenti. Intanto finalmente stasera, nel 2019 proprio diciamo i primi giorni, quando mi è stato dato l'incarico dal Sindaco di Assessore ai servizi sociali, è stato stata una delle prime richieste che ho fatto al Presidente della Commissione regolamenti che subito si è attivata per portare avanti questo regolamento. Questo regolamento nasce, a mio avviso, perché non ci possono essere disabili di serie A o di serie B, si tratta di rimborso, si tratta di rimborso per riguarda, per i centri, il rimborso per trasporto dei centri riabilitativi, quindi pensato che era necessario farlo. Oggi, distanza di un anno, dopo diversi rinvii auguro che possa essere approvato. L'impegno, dico l'impegno da parte mia ci sarà e penso che l'impegno sarà da parte di tutti noi perché, dico, la politica siamo noi e quindi se stasera decide assieme che dobbiamo mettere bilancio più soldi per i disabili lo decidiamo tutti noi. Quindi, dico, mi sembra che dire in prendere quest'aula "dobbiamo l'impegno", l'impegno lo prendiamo tutti perché assieme, sono convinto che voteremo stasera tutti assieme per questa modifica di regolamento e quindi se decidiamo tutti assieme di metterci più soldi perché non ci possono essere né disabili di serie A o disabili di serie B, dico penso che non è un problema. Quindi, mi auguro che stasera assieme per mettere più soldi, per potere portare avanti quello che è nell'interesse della collettività e nell'interesse, in un momento così difficile che stiamo attraversando, ancora di più quelle famiglie che hanno dei disabili, io dico che stasera sono certo che tutti assieme votiamo questa modifica di regolamento. Grazie e buona serata a tutti.

PRESIDENTE:

Grazie Assessore Leo Biundo. Credo che sia stato esplicito, chiaro. C'è un intervento da parte della Consigliera Di Maggio, prego.

DI MAGGIO:

Intanto buonasera a tutti. Il mio intervento è un intervento, cioè dopo gli interventi sentiti, Consigliere Maltese ovvero del che, sbaglio, fa parte di una maggioranza, se Consigliere di maggioranza dice in aula potrebbe essere considerato un boomerang, perché giustamente mette in evidenza il fatto che se non si mettono fondi in quel capitolo, è normale che poi viene meno tutto l'impegno che prende questa Amministrazione. È chiaro però che mi sorge il dubbio perché dico, se viene detto, dichiarato da un Consigliere di maggioranza, qui qualcosa non va, Presidente. Se poi l'Assessore Biundo che comunque presenta un atto politico, una decisione politica che naturalmente creo che sia stata presa dall'Assessore soltanto, perché dico una Giunta, un Sindaco, un'Amministrazione lavora con una maggioranza all'unanimità. Quindi queste decisioni e questi impegni politici, tra virgolette, perché è il Consiglio che poi comunque fa delle proposte d'inserimento nel bilancio o comunque ancora maggiormente impegno è un da parte maggioranza perché loro quelli che riescono a portare avanti, dare la direzione agli uffici e comunque come Amministrazione decidere soldi mettere in un fondo piuttosto che in un altro. Dico, è chiaro che questa sera rimango basita davanti a un discorso fatto da Consigliere di maggioranza, mi fa pensare molto questo, Presidente.

PRESIDENTE:

Okay, grazie. C'era il Consigliere Anania che voleva intervenire.

ANANIA:

Buonasera a tutti. Io volevo solo precisare una cosa: in Commissione abbiamo discusso, e ero presente io e il Consigliere Manzella, il Presidente molto diligentemente ha invitato il Dottore Coccia e la Dottoressa Vitale e credo che il Dottore Coccia, se non ricordo male, abbia

detto che gli spostamenti di bilancio era una minima, in quanto stiamo parlando rimborso, rimborso di carburante per coloro che vanno a fare la terapia. Non è che stiamo esagerando, nel senso che la diamo a tutti quelli che hanno la 104, soltanto quelli che hanno la prescrizione del medico che vanno a fare terapia. A parte che il Dottore Coccia ha detto anche poco fa e ribadito, come ha detto in Commissione, che è un diritto di tutti, cioè c'era una lesione di diritto, cioè non è che uno è portatore di handicap, o è grave o meno grave, la terapia se la deve fare è giusto che abbia un rimborso. Ora dico io abbiamo chiesto al Dottore Coccia quanto poteva incidere questo in bilancio. Lasciamo stare il 2020 che, sappiamo tutti, il lockdown, molti non sono potuti andare e c'è stato un risparmio enorme, ma anche nel 2021, nel bilancio di previsione che andremo a approvare, con la presenza della Dottoressa Vitale, abbiamo detto di mettere... No abbiamo detto, non oggi, lo stanno predisponendo, come? VOCE FUORI MICROFONO

ANANIA:

2020 sì, ma intanto quest'anno i soldi ci bastano e ci avanzano. Diciamo per il futuro possiamo prevedere, sapendo quanti sono questi portatori di handicap che hanno questa prescrizione, perché già c'è un ufficio che praticamente lavora benissimo, e non credo che ci siano problemi di bilancio, anche perché se non ci bastano non capisco perché non si può aumentare il fondo. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Anania.Infatti l'Amministrazione ha dato garanzie che si può... Prego, Consigliere Biundo Salvatore.

BIUNDO S .:

Grazie per la parola Presidente, no io volevo complimentarmi con il Dottore Coccia e anche con l'Assessore per questo nuovo regolamento, queste modifiche al regolamento che rende giustizia diciamo alla parte della popolazione disabile, più o meno grave. Ovviamente le titubanze, come le ha avute il Consigliere Randazzo, anche fra di noi ci sono state, noi ci siamo confrontati, non è che qua non ci sono teste pensanti. Quindi la parte politica l'abbiamo decisa insieme, aumentare la soglia un po' a tutti. Quindi il dica che un Consigliere fatto che lei maggioranza ha delle titubanze perché siamo delle teste pensanti, ci siamo confrontati tra di noi e ci siamo detti che dobbiamo aumentare i capitoli

di spesa se è necessario, punto. Grazie

Presidente.

PRESIDENTE: Prego. Credo che ci possiamo avviare alla

votazione di questo regolamento.

VOTAZIONE

IX° PUNTO O.D.G.

MODIFICA DI REGOLAMENTO COMUNALE RIGUARDANTE INTERVENTI ASSISTENZIALI IN

FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP

PRESIDENTE: Quindi, chi è favorevole alla modifica del

regolamento comunale riguardante interventi assistenziali in favore dei portatori di

handicap, alzi la mano. All'unanimità.

BIUNDO:

Chiediamo l'immediata esecutività.

BIONDO: CHIEGIANO I INMIEGIALA ESECULIVILA.

PRESIDENTE: Viene richiesta l'immediata esecutività, la

mettiamo ai voti.

VOTAZIONE
IX° PUNTO O.D.G.
IMMEDIATA ESECUTIVITA'

PRESIDENTE: Quindi, chi è favorevole alzi la mano. Il

Consiglio approva.



COMUNE DI CINISI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. 80017500820

P.IVA 02438370823

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL

V SETTORE

"BILANCIO FINANZE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI SOCIALI" DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE

Iscritta al Registro delle proposte al N. 44 del 21-10-2020

Oggetto: Modifica al Regolamento Comunale riguardante "Interventi assistenziali in favore dei portatori di handicap".

L'Ufficio Servizi Sociali di concerto con l'Amministrazione Comunale

VISTA la Delibera di G.C. n. 99 del 20/10/2020 con la quale si approvava la Modifica al Regolamento Comunale N. 58/2018 riguardante "Interventi assistenziali in favore dei portatori di handicap";

VISTA la L. 8 novembre 2000 n° 328, che al suo art. 14 prevede in canc ai Comuni i compiti relativi all'organizzazione di percorsi di integrazione e recupero dei soggetti portatori di handicap;

VISTA la L. 5 febbraio 1992 n° 104, che al suo art. 26, comma 2, prevede che "i Comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici";

VISTA la LR 18 aprile 1981 n° 68, che al suo art. 6 lettera c) prevede tra i servizi essenziali per portatori di handicap i "servizi di trasporto gratuiti per la frequenza [...] dei centri educativo - riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno";

VISTA la proposta di modifica del suddetto Regolamento elaborata dall'Ufficio Servizi Sociali, che si allega alla presente, finalizzata all'estensione del diritto dei portatori di handicap residenti sul territorio comunale a percorsi sempre più compiuti di integrazione e recupero;

RILEVATO che l'Amministrazione ha espresso la volontà imprescindibile di garantire ai soggetti più deboli della comunità il diritto all'integrazione e al recupero sociale;

RITENUTO, pertanto, di sottoporre la suddetta proposta di modifica al Regolamento "Interventi assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap" all'approvazione del Consiglio Comunale per gli atti conseguenziali;

PROPONE

- di apportare al vigente regolamento, le modifiche di seguito riportate:

Art. 1

comma 1 lett d) viene cassato quanto barrato:
assistenza igienico personale e alla comunicazione nelle scuole

Art. 2

Comma 1 vengono cassati i termini barrati:

Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti ai soggetti portatori di handicap gravi siano essi fisici, psichici che sensoriali, intendendo per grave il soggetto che presenti una totale assenza di autonomia e di autosufficienza, bisognoso, quindi di protezione, di guida e di assistenza per tutto l'arco della sua esistenza, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, residenti nel Comune.

Comma 2 viene cassato per intero.

Art. 3

lettera d), viene cassato quanto barrato:

assistenza igienico personale e alla comunicazione nelle scuole

Art. 5

vengono cassati i termini barrati:

- 1. Possono accedere al servizio di aiuto domestico i soggetti portatori di handicap **grave** che si trovino in una delle seguenti situazioni:
- a) mancanza totale di assistenza familiare

b) inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che per motivi diversi quali l'età avanzata, le condizioni di salute precarie dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, relazionate dall'assistente sociale, non possono assicurare al soggetto portatore di handicap grave un'assistenza soddisfacente.

Art. 9

Comma 1 vengono cassati i termini barrati

1. Il sostegno economico è un contributo finanziario alle famiglie dei portatori di handicap gravi, finalizzato a garantire loro un sostegno per l'alto carico assistenziale.

Art. 15

cambia il titolo in: "Assistenza all'autonomia e comunicazione nelle scuole"

al punto 2 viene cassato quanto barrato: "L'assistenza sia igienico-personale ehe all'autonomia e alla comunicazione..."

Art. 18

vengono cassati i termini barrati; si aggiunge il riferimento "ai sensi dell'art. 26 legge 104/92"; si sostituisce "dieci" con "venti" al primo punto che regolamenta il chilometraggio per la determinazione del contributo:

I requisiti essenziali per usufruire del beneficio sono:

- Residenza nel Comune;
- Verbale di visita collegiale da parte della Commissione medica integrata per l'accertamento delle invalidità civili (ex art. 3 eomma 3-legge104/92);
- Grave impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto (aggiungere: "ai sensi dell'art. 26 legge 104/92") secondo valutazione dell'A.S.P. di competenza e sulla base di apposita documentazione. (il nuovo comma è dunque il seguente: "impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto, ai sensi dell'art. 26 L 104/92")

La misura del contributo è fissata rispettivamente:

- Nella misura di € 12,00 ogni qualvolta il soggetto si reca presso una struttura riabilitativa ubicata fuori dal comune di residenza e distante almeno dieci (sostituire con: "venti") chilometri dalla casa comunale. L'importo mensile per tale intervento non può essere superiore ad € 240,00.

Art. 19

vengono cassati i termini barrati:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell' handicap ai sensi dell'art. 3, eomma 3 L. 104/92;
- b) certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico (competente al rilascio è il Servizio dipartimentale di medicina legale e fiscale.
- c) Impegnativa dell'A.S.P. autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza seolastica.

Art. 20

si aggiunge come terzo comma:

"L'effettiva erogazione del contributo per il trasporto è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno. Nel caso di incapienza del capitolo di spesa, l'importo complessivo erogato agli aventi diritto verrà ridotto in misura proporzionale allo stanziamento".

- Di prendere atto del Regolamento come modificato e allegato alla presente.

Il Resp. dell'Ufficio Servizi Sociali Assistente Sociale Dott/A. Coccia

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000 E DELL'ART.147 BIS DEL TUEL

	£-	LLA REGOLARITA' TECNICA
Cinisi li <u>J</u> L. [S	0.000	Il Responsabile del Servizio
	PARERE IN ORDINE AL	LA REGOLARITA' CONTABILE
Cinisi li		Il Responsabile del Servizio Finanziario

Allegato alla Deliberazione di CC n.71 del 15/12/2020

Regolamento Comunale sugli "Interventi assistenziali in favore dei soggetti portatori di handicap"

Riferimenti normativi:

Legge regionale n.68/81 Legge regionale n. 16/86 Legge regionale art.13 n.33/91, Legge-quadro n.104 del 05.02.1992 Legge-quadro n.328 08.11.2000 Decreto presidenziale 04.11.2002 Decreto presidenziale n.867/S7 del 15.04.2003

NORME GENERALI

Art 1 Finalità

- 1. Con il presente regolamento si mira a disciplinare gli interventi del Comune a favore di portatori di handicap e delle loro famiglie, ai sensi della L. 104/92, e delle Leggi Regionali 68/81 e 16/86, in particolare:
 - a) aiuto domestico,
 - b) sostegno economico,
 - c) assistenza abitativa
 - d) assistenza alla comunicazione nelle scuole
 - e) trasporto portatori di handicap.
- 2. Tali interventi sono finalizzati ad eliminare le barriere sociali, educative, economiche e strutturali che impediscono la piena inclusione sociale del portatore di handicap, nonché a favorire il mantenimento del portatore di handicap nel proprio ambito di vita familiare, prevenendo e rimuovendo, ove possibile le condizioni che determinano la disabilità, e garantendo un sostegno alla famiglia che sopporta un alto carico di assistenza.

Art.2 Beneficiari

1. Gli interventi di cui al presente regolamento sono rivolti ai soggetti portatori di handicap gravi siano essi fisici, psichici che sensoriali, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, residenti nel Comune.

PARTE II SERVIZI

Art. 3

Tipologia degli interventi

- 1.Gli interventi di carattere sociale in favore dei soggetti portatori di handicap sono:
 - a)aiuto domestico
 - b) sostegno economico
 - c) assistenza abitativa
 - d) assistenza alla comunicazione nelle scuole
 - e) trasporto scolastico.

Art. 3bis

Forme di erogazione delle prestazioni alla persona

Le prestazioni alla persona di cui alle lettere a), d) e e) del precedente art. 3 potranno essere erogate:

- attraverso convenzioni, con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale ed accreditate presso il Distretto Socio-Sanitario competente territorialmente, per la fornitura di prestazioni di assistenza ai disabili
- attraverso voucher sociali rilasciati dal Comune e spendibili, a scelta insindacabile dell'utente fruitore, presso enti del Terzo Settore regolarmente accreditati presso il Comune;
- attraverso convenzioni con Enti, Associazioni, Cooperative iscritte all'apposito Albo Regionale, dopo aver esperito regolare bando pubblico.
- attraverso convenzioni per le prestazioni sanitarie con il Distretto Sanitario competente territorialmente.

L'attività di programmazione, coordinamento, controllo e verifica del servizio è espletata dall'Ufficio del Servizio Sociale Professionale del Comune.

Tutte le prestazioni di carattere sanitario sono di competenza e a totale carico del Servizio Sanitario, tranne quelle per le quali la normativa di settore prevede, nell'ambito dell'integrazione socio-sanitaria, la partecipazione del Comune.

Art. 4 AIUTO DOMESTICO

1. Il servizio di aiuto domestico consiste nell'aiuto fisico al soggetto portatore di handicap mirante al conseguimento degli atti elementari della vita quali: sollevamento dal letto, igiene personale, vestizione, approntamento e consumazione pasti, aiuto motorio per consentire quando possibile un minimo di deambulazione e per il compimento degli esercizi elementari.

Art. 5

Requisiti per l'accesso al servizio

- 1. Possono accedere al servizio di aiuto domestico i soggetti portatori di handicap che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) mancanza totale di assistenza familiare
 - b) inseriti in nuclei familiari naturali e/o affidatari che per motivi diversi quali l'età avanzata, le condizioni di salute precarie dei componenti del nucleo stesso o per altre difficoltà transitorie o permanenti, relazionate dall'assistente sociale, non possono assicurare al soggetto portatore di handicap un'assistenza soddisfacente.

Art. 6

Oneri per l'accesso al servizio

1. Il servizio di aiuto domestico può essere erogato a titolo gratuito o essere subordinato alla compartecipazione alla spesa in dipendenza del reddito complessivo del nucleo familiare.

Art. 7

Accesso gratuito

1. Ai sensi della legge Regionale n. 16/86, come richiamata dall'art. 6 del Decreto Presidenziale n. 867/S7 del 15.04.2003. l"accesso al servizio di aiuto domestico è gratuito quando il reddito complessivo del nucleo familiare non è superiore a € 10.329,14, salvo eventuali aggiornamenti o modifiche, per i nuclei familiari fino a tre unità, incrementato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza.

Art.8

Compartecipazione alla spesa

1. Qualora il reddito complessivo sia superiore a quello previsto per l'accesso gratuito, la compartecipazione alle spese del servizio di aiuto domestico è fissata secondo il seguente prospetto che scaturisce dal combinato della L.r. 16/86 lett.a) con l'art. 13 della L.r. 33/91:

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE fin a a	FINO A 3 UNITA'
entro € 10.329,14	gratis	
oltre € 10.329,14 ed entro € 15.493,71	20%	
oltre € 15.493,71	50%	

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE	FINO A 4 UNITA'
entro € 12.394.97	gratis	
oltre € 12.394.97 ed entro € 18.592,45	20%	
oltre € 18.592.45	50%	

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE	FINO A 5 UNITA'
entro € 14.460,79	gratis	
oltre € 14.460,79 ed entro € 21.691,19	20%	
oltre € 21.691,19	50%	

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE	FINO A 6 UNITA'
entro € 16.526,62	gratis	
oltre € 16.526,62 ed entro € 24.789,93	20%	
oltre € 24.789,93	50%	

REDDITO	NUCLEO FAMILIARE	FINO A 7 UNITA'
entro € 18.592,45	gratis	
oltre € 18.592,45 ed entro € 27.888,67	20%	
oltre € 27.888,67	50%	

Art. 9 SOSTEGNO ECONOMICO

- 1. Il sostegno economico è un contributo finanziario alle famiglie dei portatori di handicap, finalizzato a garantire loro un sostegno per l'alto carico assistenziale.
- 2. Tale intervento è alternativo all'aiuto domestico e al ricovero presso servizi residenziali o centri gravi istituiti ai sensi della L.r. n.16/86.
- 3. Esso può essere concesso solamente qualora, dietro relazione dell'assistente sociale, sussistono validi ed accertati motivi che ne dimostrino la maggiore utilità rispetto all'aiuto domestico.
- 4. L'effettiva erogazione del sostegno economico è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno.

Art. 10 Misura del contributo

1. Il contributo di sostegno economico non può essere superiore ad un terzo dell'indennità di accompagnamento.

Art. 11 Limite di reddito per il contributo

1. Per la concessione del contributo economico, atteso che è alternativo all'aiuto domestico, si applicano gli stessi limiti di reddito previsti per l'aiuto domestico, tenuto conto che il sostegno economico per sua natura non può trovare compartecipazione.

Pertanto il limite di reddito complessivo del nucleo familiare per la concessione del contributo economico è fissato in €uro 10.329,15 per i nuclei familiari composti fino a tre persone, aumentato del 20 per cento per ogni unità familiare oltre la terza.

Art. 12 Graduatoria per il contributo

- 1. Qualora le disponibilità finanziarie non siano sufficienti a coprire tutte le richieste, il Servizio Sociale provvederà all'analisi dei bisogni dell'utente ed alla formulazione di una graduatoria tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) livello di reddito complessivo del nucleo familiare, tenendo conto che al tal fine concorrono i redditi di qualsiasi natura (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento)
 - b) condizione socio familiare rilevata dal Servizio Sociale.

Art. 13 ASSISTENZA ABITATIVA

- 1. L'assistenza abitativa consiste nell'erogazione di un contributo economico, previa presentazione di contratto di locazione regolarmente registrato, per il pagamento di una quota del canone di locazione dell'alloggio di abitazione, fino alla concorrenza del totale del canone stesso nel caso di abitazione dell'edilizia sovvenzionata, secondo le condizione finanziarie del richiedente e del suo nucleo familiare. La Giunta approverà la graduatoria ed erogherà il contributo su proposta dell'Assistente Sociale.
- 2. L'effettiva erogazione dell'assistenza abitativa è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno.

Art. 14 Criteri per eventuale graduatoria

1.Qualora le richieste di assistenza abitativa pervenute si dimostrino superiori alla disponibilità finanziaria stanziata in bilancio, il Servizio Sociale formulerà una graduatoria che tenga conto dei seguenti elementi:

a) livello di gravità dell'handicap, tenuto conto della coesistenza di più handicap;

b) disagio abitativo dell'alloggio rilevato dall'ufficio tecnico comunale -lavori pubblici;

c) livello di reddito complessivo del nucleo familiare, tenendo conto che al tal fine concorrono i redditi di qualsiasi natura (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensione di invalidità, indennità di accompagnamento).

Art. 15 ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE NELLE SCUOLE

- 1. Il servizio ha carattere di servizio pubblico ad personam inteso quale attività necessaria ad accogliere e fornire l'istruzione, l'educazione e la socializzazione adeguata e proporzionata non solo alle condizioni psicofisiche, ma alla "dignità" dello studente quale essere umano e portatore di diritti e di doveri.
- 2. L'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è assegnata agli alunni con disabilità delle scuole primaria e secondaria di primo grado, alla ricorrenza delle condizioni di legge e in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte del GLIS avente sede nell'Istituto Scolastico di riferimento, e alle conseguenti richieste avanzate dal Dirigente di ogni singola istituzione scolastica. Il servizio è rivolto in particolare ad alunni con disabilità, laddove risulti gravemente compromessa l'area dell'autonomia personale e sociale e/o della comunicazione.
- Requisiti di ammissione sono:
 - verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap redatto dal GLIS avente sede nell'Istituto scolastico di riferimento per il successivo anno scolastico;
 - diagnosi funzionale e/o piano educativo individualizzato.

Le modalità operative e tempi sono definiti dagli organismi competenti: istituzioni scolastiche, ASP, Comune e famiglia.

Art. 16

Procedure di ammissione e avvio del servizio

- 1. La scuola trasmette la richiesta al servizio sociale entro il mese di giugno di ogni anno, unitamente a tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra:
 - verbale di individuazione dell'alunno in situazione di handicap;
 - diagnosi funzionale e/o piano educativo individualizzato.
- 2. L'assistente sociale, sulla base della documentazione prodotta, compila la scheda tecnica di accesso attestando la sussistenza dei requisiti e condizioni di legge per la fruizione del servizio, trasmettendo l'elenco dei beneficiari all'Ufficio.
- 3. L'ufficio predispone le procedure di avvio del servizio, secondo una delle forme richiamate nel precedente art. 4.

Art. 17

SERVIZIO DI TRASPORTO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE, DEI CENTRI SOCIO- RIEDUCATIVI E DI RIABILITAZIONE SANITARIA

Il servizio, finalizzato ad assicurare ai cittadini gravemente impediti il trasporto e la mobilità che si renda necessaria per esigenze di cura, di studio e del tempo libero, si articola in:

- 1. Concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa a scuola e ai centri di riabilitazione convenzionati con l'Azienda A.S.L. di competenza, e viceversa;
- 2. Trasporto effettuato in regime di convenzione o con automezzi comunali, debitamente omologati al trasporto dei disabili con la presenza di un accompagnatore munito di idonea qualifica.

La concessione dell'intervento economico si pone in alternativa al servizio di trasporto gratuito, contemplato dall'art. 5 della L.R. 16/86.

Possono accedere al beneficio i soggetti residenti, disabili fisico, psichico e sensoriale, iscritti e frequentanti le scuole elementari e medie, i Centri Socio-Rieducativi convenzionati con Enti Pubblici o gli Istituti convenzionati con l'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 6 per prestazioni riabilitative o centri per attività ludico-ricreative e sportive, che si servano di autovettura propria o di terzi per l'accompagnamento o di mezzi privati convenzionati.

Art. 18

Requisiti per l'ammissione e misura del beneficio

I requisiti essenziali per usufruire del beneficio sono:

- Residenza nel Comune;
- Verbale di visita collegiale da parte della Commissione medica integrata per l'accertamento delle invalidità civili (ex art. 3 legge104/92);
- impedimento all'uso dei mezzi pubblici di trasporto, ai sensi dell'art. 26 L. 104/92

La misura del contributo è fissata rispettivamente:

- Nella misura di € 12,00 ogni qualvolta il soggetto si reca presso una struttura riabilitativa ubicata fuori dal comune di residenza e distante almeno venti chilometri dalla casa comunale. L'importo mensile per tale intervento non può essere superiore ad € 240,00.
- Nella misura di € 7,00 ogni qualvolta il soggetto si reca presso una struttura riabilitativa ubicata fuori dal comune di residenza e distante meno di venti chilometri dalla casa comunale. L'importo mensile per tale intervento non può essere superiore ad € 140,00.
- Nella misura di un contributo forfettario di € 50,00 mensili nel caso di trasporto scolastico.

Nel caso in cui due o più disabili appartenenti allo stesso nucleo familiare dovessero frequentare il medesimo centro e nello stesso orario verrà erogato un solo contributo.

Art. 19

Procedura per l'ammissione

L'istanza sarà presentata, senza limiti di tempo durante tutto l'anno, dal capo famiglia o dal coniuge o, in caso di impedimento degli stessi, da un membro di maggiore età, facente parte del nucleo familiare convivente del soggetto disabile, ovvero dal tutore o amministratore di sostegno del disabile.

A corredo delle istanze il richiedente dovrà produrre:

- a) certificazione attestante la sussistenza dell'handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/92;
- b) certificazione medica attestante l'impossibilità all'uso del trasporto pubblico.
- c) Impegnativa dell'A.S.P. autorizzativa del numero di sedute e relativa alla tipologia di terapie da effettuare o attestato di frequenza.
- d) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:
- la non fruizione a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di Enti, Organizzazioni etc, sia pubblici che privati;
- di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di Enti pubblici o privati per l'anno in cui si chiede il contributo.

Il contributo decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20

Erogazione del contributo

Il contributo verrà erogato a trimestri posticipati previa presentazione di certificazione dei giorni di effettiva di frequenza della scuola o del Centro Socio-rieducativo o Riabilitativo.

L' Ufficio di Servizio Sociale, acquisita la certificazione di cui al precedente comma, predisporrà e approverà l'elenco dei richiedenti aventi diritto al beneficio con l'indicazione della misura del contributo spettante a ciascun beneficiario.

L'effettiva erogazione del contributo per il trasporto è subordinata allo stanziamento delle somme relative nel bilancio di previsione di ogni anno. Nel caso di incapienza del capitolo di spesa, l'importo complessivo erogato agli aventi diritto verrà ridotto in misura proporzionale allo stanziamento".

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Abrogazioni e rinvii

- 1. È abrogata ogni norma regolamentare incompatibile con il presente regolamento.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia

Art. 22

Pubblicità

- 1. Il presente regolamento sarà inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, la visione è consentita senza alcuna formalità, a semplice richiesta.
- 2. Ogni cittadino può ottenerne copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo che la delibera consiliare di approvazione diverrà esecutiva, sarà pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Il presente verbale dopo la lettura viene sottoscritto per conferma Firmati all'originale

IL CONSIGLIERE ANZIANO Biundo Leonardo	II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Giaimo Michele IL SEGRETARIO GENERALE Dott. G. Impastato
(art. 1) Si attesta che copia del presente atto	FICATO DI PUBBLICAZIONE 1, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) è stato reso pubblico all'Albo Pretorio on line, su conforme
dichiarazione del Messo Comunale, a consecutivi.	a decorrere dal giorno per 15 giorni
Il Messo Comunale	Il Segretario Comunale
■ Decorsi 10 giorni dalla data di Perché dichiarata immediatan	ATTESTA
Lì1 1 GEN 2021	
	Il Segretario Comunale